

I DIRITTI CONNESSI ALLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE



I riferimenti normativi

- Convenzione di Ginevra
- Decreto qualifiche
- Testo unico dell'immigrazione



I diritti sanciti dal decreto qualifiche (art. 21 e ss)

In primis il diritto al mantenimento del nucleo familiare

Modifiche attivate dalla legge 46\2017

- Competente è il tribunale della sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea in materia di
- diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari;

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste dall'articolo 29-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286."

Tempistica per il nulla osta al ricongiungimento:

(L.17 agosto 2017, ai sensi della legge 46 del 13/04/2017, che ha modificato l'articolo 29 del decreto

legislativo 286/98) • 90 gg e non più 180 gg

Matrimonio rifugiati

"Dichiarazione sostitutiva del nulla osta per stranieri art. 116 C.C. rilasciata dall'Alto Commissariato per i Rifugiati - Ufficio di Roma",

riferendosi all'art. 25 della suddetta Convenzione, conclude che "accertata la legittimazione, ai sensi dell'ordinamento internazionale, dell'Alto Commissariato per i rifugiati a rilasciare la dichiarazione de qua.

La stessa può essere ritenuta quale atto sostitutivo del nulla osta previsto dall'art. 116 del Codice Civile"

matrimonio

- Chi non è stato riconosciuto rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e, non si puo' comunque rivolgere alle autorita' del proprio paese, richiedera' all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o dove vuole contrarre matrimonio la pubblicazione spiegando i motivi per i quali non puo' presentare la documentazione richiesta.
- Se l'Ufficiale di Stato Civile rifiutera' in forma scritta la possibilita' di poter procedere, sulla base di questo documento, l'interessato potra' fare ricorso al giudice competente chiedendo che sia il Tribunale che accerti il fatto che non sussistano impedimenti al matrimonio e quindi in tal senso ordinerà all'Ufficiale di Stato Civile di dare luogo alle pubblicazioni (giurisprudenza).

Quando si comincia a parlare di Sussidiaria...

Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta.

(GU Serie Generale n.55 del 7-3-2014 - decreto legislativo 18\2014)



Il permesso di soggiorno

Pds per ASILO - 5 anni rinnovabile

Pds per PROTEZIONE SUSSIDIARIA - 5 anni rinnovabile previa verifica permanenza condizioni e convertibile

Pds per MOTIVI UMANITARI – periodo "non superiore alle necessità documentate" (nella prassi, un anno). Rinnovabile e convertibile

Documenti di viaggio

status di rifugiato: documento di viaggio di validità quinquennale rinnovabile

status di protezione sussidiaria e protetti umanitari: titolo di viaggio per stranieri ma solo "Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione Sussidiaria (e umanitaria) di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza"

Decreto legislativo 18 - 2014

■ Per i titolari di protezione sussidiaria, viene eliminata la limitazione alle gravi ragioni umanitarie che rendano necessaria la loro presenza in un altro Stato, sempre richiesto il requisito di trovarsi nell'impossibilità di ottenere un passaporto nazionale (art. 25 § 2)

Accesso all'occupazione



Accesso a:

- lavoro subordinato privato;
- lavoro autonomo; agli albi professionali alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani
- pubblico impiego, con i limiti previsti per i cittadini dell'Unione europea (esclusione per i posti che comportino esercizio effettivo di pubblico potere: magistratura, dirigenza pubblica ecc.).

Decreto legislativo 18-2014

In materia di accesso all'occupazione, all'assistenza sanitaria e agli strumenti di integrazione, lo status di protezione sussidiaria viene messo sullo stesso livello di quello di rifugiato (art. 26, 30 e 34);



In caso di protezione umanitaria:

Accesso al lavoro privato e autonomo, alle condizioni previste per gli altri stranieri abilitati al lavoro regolare

Accesso all'istruzione



- 1. I minori hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano
- 2. I maggiorenni hanno diritto di accedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
- 3. Si applicano le disposizioni concernenti il riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.

Legge 47\2017

Sono definiti nei confronti dei MSNA il diritto alla salute e all'istruzione (art.14), il diritto all'ascolto nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali(art.15),nonchè il diritto all'assistenza legale e del gratuito patrocinio(art.16);particolare tutela per le vittime di tratta.

Rifugiati - protetti sussidiari

Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all'estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui e' stato ottenuto il titolo, ove l'interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione

Assistenza sanitaria e sociale

I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria



Decreto legislativo 18 - 2014

in materia di assistenza sanitaria, si aggiunge l'obbligo per gli Stati di fornire il necessario trattamento dei disturbi psichici (art. 30) In ambito sanitario un nodo critico è rappresentato dalla <u>esenzione ticket di compartecipazione</u>:

Tale condizione cessa con il passaggio di status: il titolare, dal momento del possesso del nuovo permesso non è più garantito dall'esenzione a meno di non rientrare nelle categorie di esenzione previste per i cittadini italiani.



In **ambito sociale** un nodo critico è rappresentato dal riconoscimento del <u>diritto alla residenza</u>: "*la chiave dell'accesso ai diritti sociali*"

art. 6 del D.Lgs 298/98 (Testo Unico) "le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza"

LEGGE 46 \2017

Iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale: sono

regolate le modalità di iscrizione e di cancellazione dei richiedenti dall'anagrafe della popolazione residente.

- Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). 1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.
 - 2. E' fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunicazione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
 - 3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1»

Libera circolazione, integrazione e Alloggio



- Libertà di circolazione sul territorio nazionale e dell'Unione e DLgs12 febbraio 2014, n. 12 in vigore dal 11 marzo 2014
- Misure di integrazione sociale ex art. 42 Dlgs 286/98 e nuova direttiva Accoglienza 33/2013/UE
- Accesso a locazioni abitative e credito agevolato ex art. 40 DLgs 286/98

direttiva 2003/109/CE

- D.lgs n. 12 del 13 febbraio 2014 (GU Serie Generale n.45 del 24-2-2014) operativo dall'11 marzo, recependo la direttiva europea offre la possibilità, per i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria), di chiedere il rilascio del permesso di lungo periodo di durata illimitata, consentendo la possibilità di circolazione ed di soggiorno in altri Stati europei a seconda delle condizioni previste da quest'ultimi.
- La modifica agli articoli artt 9. e 9 bis del Testo Unico sull'Immigrazione introduce la possibilità per i titolari di protezione internazionale di essere <u>esonerati</u> dal superamento del test di lingua e dalla dimostrazione del possesso di un alloggio idoneo, ma avranno la necessità di dimostrare un reddito annuo almeno pari all'importo dell'assegno sociale e soprattutto un soggiorno in Italia quinquennale.

direttiva 2003/109/CE

E' necessario ricordare che computo dei cinque anni di soggiorno è da intendersi a partire dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Per alcune categorie, ovvero quelle vulnerabili, come minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, concorrerà alla dimostrazione di un reddito sufficiente, anche un alloggio concesso a fini assistenziali o caritatevoli, per la misura massima del 15%.

